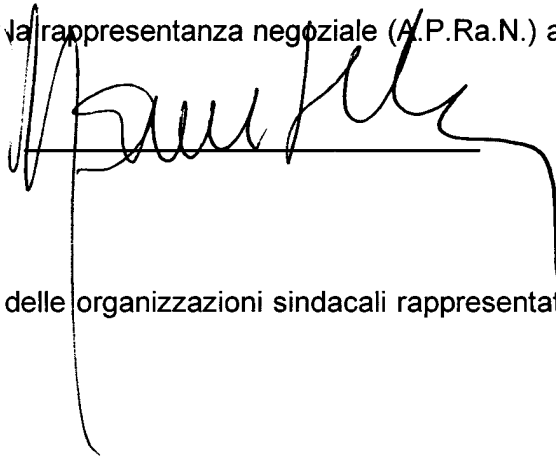


**AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 di data 13 dicembre 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo di modifica dell'art. 1, comma 5, dell'Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato in data 16 ottobre 2019 - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 17/02/ 2025, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente



per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nei vari comparti di contrattazione provinciale:

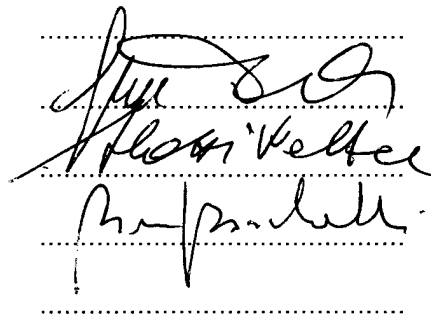
per la Confederazione C.G.I.L.

per la Confederazione C.I.S.L.

per la Confederazione U.I.L.

per la Confederazione U.S.A.E.

per la Confederazione C.I.D.A.



Comparto Autonomie locali

per la C.G.I.L. F.P.

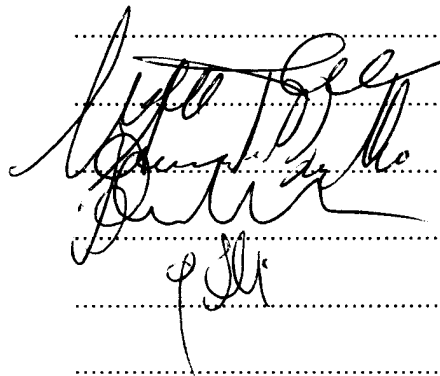
per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL – Enti Locali

per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali

per la DIR.P.A.T

per l'Unione Trentina Segretari Comunali

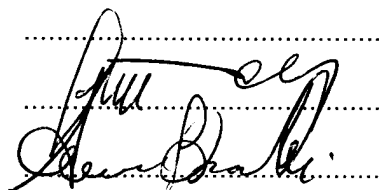


Comparto Ricerca

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL – Enti Locali



Comparto Scuola

per la FLC C.G.I.L.

per la C.I.S.L. Scuola

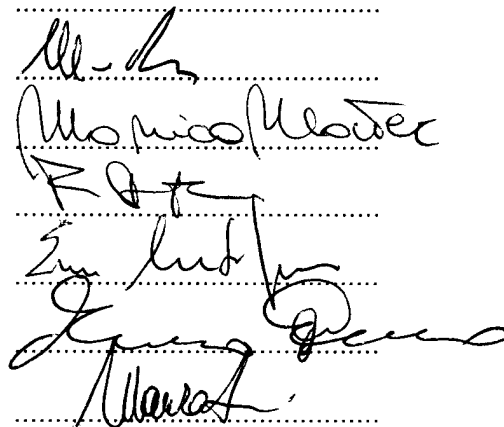
per la U.I.L. Scuola

per la U.I.L. Enti Locali

per la FGU – S.A.T.O.S.

per la DELSA

per l'ANP



Comparto Sanità

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL – Sanità

per la Fe.N.A.L.T.

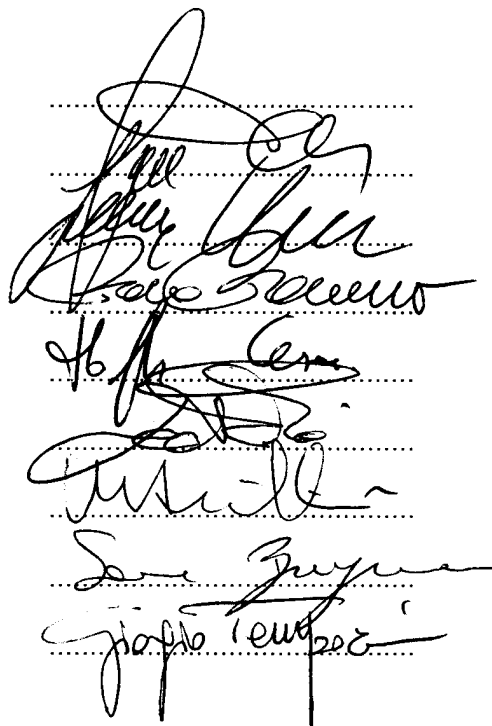
per il NURSING UP

per l'AAROI – EMAC

per l'ANAAO ASSOMED

per la CIMO - FESMED

per la Federazione FASSID - FVM
(Aipac - Aupi - Simet - Sinafo – Snr)



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo di modifica dell'art. 1, comma 5, dell'Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato in data 16 ottobre 2019.

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 1, COMMA 5, DELL'ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, DELLE ASPETTATIVE, DEI PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DI DATA 5 MAGGIO 2003, COME MODIFICATO IN DATA 16 OTTOBRE 2019.

Art. 1

Campo di applicazione e durata del contratto

1. Il comma 5 dell'art. 1 "Campo di applicazione e durata del contratto" dell'Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato con l'accordo quadro di data 16 ottobre 2019, è sostituito dal seguente nuovo comma:

"5. Le parti, in attesa della definizione di un accordo provinciale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (indicate con la sigla RSU nel testo del presente contratto), di cui si impegnano a disciplinare l'elezione ed il funzionamento, confermano per il comparto Sanità, fino alla definizione dell'accordo quadro provinciale, la validità della disciplina vigente in materia."

2. In via transitoria, la durata in carica degli attuali componenti delle RSU del Comparto Sanità è prorogata di anni due.

3. Entro il 30 giugno 2026 le parti si incontrano per un confronto al fine di valutare eventuali interventi di modifica a livello di accordo provinciale.

